



CITTA' di VALDAGNO

Provincia di Vicenza

OGGETTO: ADOZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE E RIDUZIONE DEI LIVELLI DI CONCENTRAZIONE DEGLI INQUINANTI NELL'ATMOSFERA

Il Sindaco

Premesso che:

- il traffico veicolare rappresenta una delle principali cause dell'inquinamento atmosferico e della formazione degli inquinanti primari quali composti organici volatili, particolato, ossidi di azoto e monossido di carbonio;
- tali inquinanti producono effetti negativi sulla salute e costituiscono una criticità in particolare durante la stagione invernale nella Pianura Padana, dove le specifiche condizioni orografiche e meteorologiche favoriscono la formazione e l'accumulo nell'aria di inquinanti nonché condizioni di inquinamento diffuse, con particolare riferimento alle polveri sottili;
- il Parlamento Europeo con la Direttiva 2008/50/CE del 21 maggio 2008 relativa alla "Qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa", recepita dallo Stato Italiano con il D.lgs. 13 agosto 2010 n. 155, evidenzia che, ai fini della tutela della salute umana e dell'ambiente nel suo complesso, è particolarmente importante combattere alla fonte l'emissione di inquinanti nonché individuare e attuare le più efficaci misure di riduzione delle emissioni a livello locale e fissa i limiti di legge per la tutela della salute umana e dell'ambiente, stabilendo il valore limite giornaliero per le polveri sottili PM₁₀ pari a 50 µg/m³ da non superare più di 35 volte nell'arco dell'anno civile;
- la Corte di giustizia della Commissione Europea, con sentenza del 10 novembre 2020, ha condannato l'Italia per il superamento sistematico e continuato, a partire dal 2008, dei valori limiti giornalieri e del valore limite annuale delle polveri sottili e per non aver adottato misure appropriate per garantire il rispetto di tali valori limite;

Preso atto che:

- la Regione Veneto con deliberazione di Consiglio Regionale n. 90 del 18 aprile 2016 ha approvato il "Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera" (PRTRA);
- la Regione Veneto con deliberazione di Giunta Regionale n. 836 del 6 giugno 2017 ha approvato il "Nuovo accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento per il miglioramento della qualità dell'aria nel bacino padano", sottoscritto da Veneto, Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte e Ministero dell'Ambiente. Tale accordo individua una serie di interventi comuni da porre in essere in concorso con quelli già previsti dal Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'atmosfera, nel quadro di un'azione coordinata e congiunta nei settori maggiormente responsabili delle emissioni di PM₁₀: traffico, combustioni all'aperto, riscaldamento civile, agricoltura. E' prevista l'attivazione delle misure di contenimento sulla base del livello di allerta raggiunto: livello di nessuna

allerta – verde, livello di allerta 1 – arancio, livello di allerta 2 – rosso, che viene comunicato da ARPAV ai Comuni a seguito della valutazione dei dati di PM₁₀ rilevati nella stazione di riferimento e delle previsioni meteorologiche più o meno favorevoli alla dispersione degli inquinanti. Tale Accordo prevedeva che, a partire dal 1° ottobre 2020 sarebbero state introdotte limitazioni anche per le autovetture e i veicoli commerciali diesel euro 4 già dal livello di allerta 0 “verde”;

- il Comitato di Indirizzo e Sorveglianza (CIS) convocato dalla Regione Veneto nelle date 6 settembre 2018, 5 settembre 2019 e 26 settembre 2019, relativamente alle misure previste dall’Accordo Padano e declinate nel territorio regionale, ha ribadito ai comuni capoluogo e alle province l’obbligatorietà dell’applicazione dell’accordo di programma per l’adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento per il miglioramento della qualità dell’aria nel bacino padano, in particolare con l’adozione delle misure di limitazione della circolazione stradale per i veicoli ad alimentazione diesel, sia per le autovetture che per i veicoli commerciali, confermando le misure temporanee omogenee da attivarsi in caso di raggiungimento dei diversi livelli emergenziali;
- con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1855 del 29/12/2020 (BUR n. 14 del 31/12/2020) è stata approvata la revisione della zonizzazione e classificazione del territorio regionale, secondo la quale il Comune di Valdagno risulta ora inserito nella zona “IT0524” nell’ambito del PRTRA;

Viste:

- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 122 del 10 febbraio 2015 che fornisce “indicazioni inerenti la combustione dei residui vegetali agricoli e forestali in attuazione dell’art. 182 comma 6 bis del D.Lgs 152/2006”;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 238 del 02/03/2021 che ha approvato il Pacchetto di misure straordinarie per la qualità dell’aria in esecuzione della sentenza del 10 novembre 2020 della Corte di Giustizia europea;
- le indicazioni del Comitato di Indirizzo e Sorveglianza (C.I.S.) nell’incontro del 24/06/2021 con cui sono state presentate sinteticamente le misure straordinarie, integrative rispetto a quelle previste dal Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell’Atmosfera e dall’Accordo di Bacino Padano. Il Pacchetto regionale per la qualità dell’aria riguarda principalmente i settori dell’agricoltura, dei trasporti e del riscaldamento prevedendo sia azioni di incentivazione sia misure temporanee (valide in generale dal 1° ottobre al 30 aprile) collegate anche ad episodi di inquinamento più critici, interessando anche molti Comuni del territorio regionale fino ad ora non coinvolti dall’Accordo di Bacino Padano;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1089 del 09/08/2021 che aggiunge indirizzi operativi a supporto della corretta applicazione delle misure previste nella DGRV 238/2021, avente ad oggetto “Pacchetto di misure straordinarie per la qualità dell’aria in esecuzione della sentenza del 10 novembre 2020 della Corte di Giustizia europea”;
- le indicazioni fornite dalla Regione nell’ambito dell’incontro del Tavolo Tecnico Zonale di Vicenza del 09/08/2021, in risposta ad alcune richieste di precisazioni emerse dai Comuni sull’applicazione delle misure previste nella Deliberazione di Giunta Regionale n. 238 del 02/03/2021 e nelle successive indicazioni fornite dalla DGRV 1089 del 09/08/2021 per favorire una maggiore omogeneità dei provvedimenti sul territorio regionale, in cui si confermava lo slittamento del blocco a livello verde ai diesel Euro 4 al termine dell’emergenza pandemica;

Tenuto conto:

- che il “*Protocollo di Intesa tra i Comuni capoluogo di Provincia della Regione Veneto per il coordinamento delle attività di supporto alle azioni previste nel Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell’Atmosfera e finalizzate al contenimento dell’inquinamento da polveri sottili*”, sottoscritto a luglio 2019, ha tra i propri obiettivi anche quello di rendere quanto più uniforme ed omogenea l’applicazione delle misure di limitazione previste dall’Accordo Padano;

Visti:

- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i. “Norme in materia ambientale” ed in particolare l’art. 182 comma 6-bis;
- Il Decreto Legislativo 13 agosto 2010, n. 155 “Attuazione della Direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa”, in cui vengono definiti i limiti e le modalità di rilevamento di materiale particolato (PM₁₀);
- il D.P.R. n. 74 del 16 aprile 2013 intitolato “Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell’acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell’art. 4 comma 1 lett. a) e c) del D.Lgs. 19/08/2005 n. 192”, in particolare l’art. 5 comma 1;
- il Decreto del Ministero dell’Ambiente e del territorio n. 186 del 7 novembre 2017 - Regolamento recante la disciplina dei requisiti, delle procedure e delle competenze per il rilascio di una certificazione dei generatori di calore alimentati a biomasse combustibili solide;
- Gli artt. 5, 6 e il comma 1, lettere a) e b) dell’art. 7 del Decreto Legislativo 30.4.1992, n. 285 “Nuovo codice della strada” e relativo Regolamento;
- La Circolare del Ministero dell’Ambiente del 30 giugno 1999, n. 2708/99/SIAR “Attuazione del decreto del Ministero dell’Ambiente, di concerto con il Ministero della Sanità, del 21 aprile 1999, n. 163 per l’individuazione dei criteri ambientali e sanitari in base ai quali i sindaci adottano le misure di limitazione della circolazione”;
- La delibera di Giunta Regionale del 26 novembre 2004, n. 3748, come modificata dalla successiva delibera di Giunta Regionale dell’11 aprile 2006, n. 963 il cui nuovo punto 2) recita: “i veicoli d’epoca e d’interesse storico e collezionistico, al fine di essere esonerati da qualsiasi regime relativo alle restrizioni della circolazione, debbano essere iscritti negli appositi registri tenuti da una delle Associazioni riconosciute dal Nuovo Codice della Strada (art. 60, D.Lgs 285/1992) oppure da una delle Associazioni aderenti alla specifica Federazione Internazionale”;
- Il Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell’Atmosfera PRTRA approvato dal Consiglio Regionale con deliberazione n. 90 del 18 aprile 2016 e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto n. 44 del 10 maggio 2016;
- La deliberazione di Giunta Regionale n. 836 del 6 giugno 2017 che ha approvato il “Nuovo accordo di programma per l’adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento per il miglioramento della qualità dell’aria nel bacino padano”;
- L’art. 33 della Legge Regionale del Veneto 16 aprile 1985, n. 33 “Norme per la tutela dell’ambiente” e successive modificazioni e integrazioni;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 238 del 02/03/2021 che ha approvato il Pacchetto di misure straordinarie per la qualità dell’aria in esecuzione della sentenza del 10 novembre 2020 della Corte di Giustizia europea;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1089 del 09/08/2021 che aggiunge indirizzi operativi a supporto della corretta applicazione delle misure previste nella DGRV 238/2021, avente ad oggetto “Pacchetto di misure straordinarie per la qualità dell’aria in esecuzione della sentenza del 10 novembre 2020 della Corte di Giustizia europea”;
- il D.M. Sanità 5 Settembre 1994;
- L’art. 50, c. 10, e l’art. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”;

Considerato che:

- le sorgenti mobili sono - unitamente alle altre fonti di emissione derivanti dalle attività primarie e secondarie, dall’esercizio degli impianti termici, ecc. - causa della formazione degli inquinanti primari di composti organici volatili, inclusi benzene e idrocarburi policiclici aromatici, di particelle sospese e della loro frazione respirabile, di ossidi di azoto e di

monossido di carbonio e che hanno una rilevante responsabilità nella formazione dell'inquinamento atmosferico urbano;

- per tutelare la salute dei cittadini e l'ambiente nel suo complesso è necessario evitare, prevenire o ridurre le concentrazioni degli inquinanti atmosferici nocivi anche con l'adozione di provvedimenti di limitazione della circolazione al fine di ridurre l'esposizione dei gruppi di popolazione più sensibili;

Rilevato che:

- secondo quanto contenuto nell'Accordo di Bacino, le misure temporanee e omogenee si attivano in funzione del livello di allerta raggiunto. Nel dettaglio, il sistema di azioni è stato modulato su tre gradi di allerta per il PM₁₀:
 - SEMAFORO VERDE – nessuna allerta: nessun superamento misurato, nella stazione di riferimento, del valore limite giornaliero (50 microgrammi/m³) della concentrazione di PM₁₀;
 - SEMAFORO ARANCIO - Livello di allerta 1: attivato dopo 4 giorni consecutivi di superamento, nella stazione di riferimento, del valore limite giornaliero sulla base della verifica effettuata il lunedì e giovedì (giorni di controllo) sui quattro giorni antecedenti;
 - SEMAFORO ROSSO - Livello di allerta 2: attivato dopo 10 giorni consecutivi di superamento, nella stazione di riferimento, del valore limite giornaliero sulla base della verifica effettuata il lunedì e giovedì (giorni di controllo) sui dieci giorni antecedenti;
- ARPAV, al raggiungimento del livello di allerta 1 (semaforo arancio) o 2 (semaforo rosso), invierà ai Comuni interessati una mail informativa;
- le misure temporanee, da attivare il giorno successivo a quello di controllo restano in vigore fino al giorno di controllo successivo;

Valutati gli esiti del T.T.Z. del 27/09/2021 e le proposte espresse in detta sede, indicanti le fattibili azioni da adottarsi in relazione alla specificità del territorio comunale, derivanti dagli interventi emergenziali indicati dalla Regione Veneto nel Comitato di Indirizzo e Sorveglianza del 6/9/2018 e del 11/8/2020;

Tutto ciò premesso e rimandando a successivi provvedimenti l'introduzione di ulteriori misure in presenza di nuove disposizioni regionali e nazionali:

O R D I N A

finché permangono le condizioni di SEMAFORO VERDE – nessuna allerta

1) l'istituzione del divieto di transito dalla data del presente provvedimento fino al 30 aprile 2022 dalle ore 08,30 alle ore 18,30, dal lunedì al venerdì, escluse giornate festive infrasettimanali, nell'area evidenziata in rosso nell'allegata planimetria facente parte integrante della presente ordinanza (allegato1) per i seguenti veicoli:

- *Autovetture categoria M (M1, M2, M3) destinate al trasporto di persone e i veicoli commerciali N (N1, N2, N3) (ex art. 54 comma 1 del D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i. "Nuovo Codice della Strada"), che siano classificati "Euro 0" ed "Euro 1" alimentati a benzina e classificati "Euro 0", "Euro 1", "Euro 2" ad alimentazione diesel e non adibiti a servizi e trasporto pubblico;*

L'identificazione di detti mezzi può avvenire tramite:

le Direttive Comunitarie Antinquinamento riportate sulla carta di circolazione;

visionando la ricevuta della tassa di proprietà sulla quale viene riportata la categoria ("Euro 0" – "Euro 1" – ecc.) di appartenenza dell'autoveicolo.

- *Ciclomotori e motoveicoli categoria L (da L1e a L7e) come individuati dall'art. 52 e 53 del D. L.vo 30.4.1992, n. 285 e ss. mm. ii. "Nuovo codice della strada" non catalizzati, il cui*

certificato di circolazione o di idoneità tecnica sia stato rilasciato in data antecedente al 1° gennaio 2000 e non conformi alla Direttiva Europea 97/24/CE, cap. 5.

- Ciclomotori e motoveicoli categoria L (da L1e a L7e) come individuati dall'art. 52 e 53 del D. L.vo 30.4.1992, n. 285 e ss. mm. ii. "*Nuovo codice della strada*" che siano classificati "*Euro 0*".

Ai sensi dell'allegato 1 dell'Accordo di Bacino Padano, sono altresì esclusi i veicoli speciali definiti dall'art. 54, lett. f), g) e n) del Codice della Strada.

Inoltre in sintonia con la legislazione nazionale vigente, in tutto il territorio comunale, è fatto:

DIVIETO

A) Di mantenere acceso il motore:

- degli autobus, compresi quelli di linea, in genere nella fase di stazionamento ed anche ai capolinea, indipendentemente dal protrarsi del tempo dello stazionamento e dalla presenza a bordo del conducente o di passeggeri. La partenza del veicolo deve essere immediatamente successiva all'accensione del motore;
- degli autoveicoli in sosta e per i veicoli merci, anche durante le fasi di carico/scarico, in particolare nelle zone abitate;
- degli autoveicoli per arresto della circolazione di durata maggiore di 30 secondi, in corrispondenza dell'impianto semaforico presente sulla direttrice viale Trento e viale dei Lanifici .

B) Di utilizzare generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (in presenza di impianto di riscaldamento alternativo), aventi prestazioni energetiche ed emmissive che non sono in grado di rispettare i valori previsti almeno per la classe 3 stelle in base alla classificazione ambientale introdotta con DM 186/2017;

C) Procedere alla combustione all'aperto di qualsiasi tipologia compresi residui vegetali e biomasse su tutto il territorio comunale, invitando i cittadini ad utilizzare, per la raccolta e lo smaltimento delle ramaglie, potature di alberi, foglie, sfalci d'erba e di siepi e degli altri residui vegetali provenienti dalla pulizia degli orti e dei giardini, di impiegare mezzi alternativi al fuoco per eliminare il materiale vegetale prendendo in considerazione, tra le altre, la cippatura del materiale o, qualora utenza domestica, il conferimento all'ecocentro comunale;

ed inoltre è fatto:

OBBLIGO

Nelle 14 ore/giorno consentite in zona climatica E), di limitazione della temperatura misurata ai sensi del DPR 412/93 e smi:

- a massimi di 19°C (+2°C di tolleranza) negli edifici classificati in base al DPR 412/93 e con le eccezioni ivi previste, con le sigle:
 - E.1 – residenza e assimilabili;
 - E.2 – uffici e assimilabili;
 - E.4 – attività ricreative e assimilabili;
 - E.5 – attività commerciali e assimilabili;
 - E.6 – attività sportive:
- a massimi di 17°C (+2°C di tolleranza) negli edifici classificati in base al DPR 412/93, con la sigla:
 - E.8 – attività industriali e artigianali e assimilabili;

Qualora si presentino le condizioni di SEMAFORO ARANCIO – Livello di allerta 1 o SEMAFORO ROSSO – Livello di allerta 2, ad integrazione delle prescrizioni sopra indicate e in sostituzione di quanto in contrasto con le prescrizioni di seguito riportate

ORDINA

- 1) IL DIVIETO DI UTILIZZARE GENERATORI DI CALORE DOMESTICI ALIMENTATI A BIOMASSA LEGNOSA (IN PRESENZA DI IMPIANTO DI RISCALDAMENTO ALTERNATIVO), AVENTI PRESTAZIONI ENERGETICHE ED EMISSIVE CHE NON SONO IN GRADO DI RISPETTARE I VALORI PREVISTI ALMENO PER LA CLASSE 4 STELLE IN BASE ALLA CLASSIFICAZIONE AMBIENTALE INTRODotta CON DM 186/2017;
- 2) IL DIVIETO DI SPANDIMENTO DI LIQUAMI ZOOTECCNICI E DI CONCIMI A BASE DI UREA E OBBLIGO DI COPERTURA DELLE VASCHE DI STOCCAGGIO DEI LIQUAMI ZOOTECCNICI, SONO FATTI SALVI GLI SPANDIMENTI MEDIANTE INIEZIONE O CON INTERRAMENTO IMMEDIATO DEI LIQUAMI E DEI CONCIMI A BASE DI UREA;
- 3) L'OBBLIGO NELLE 14 ORE/GIORNO CONSENTITE IN ZONA CLIMATICA E), DI LIMITAZIONE DELLA TEMPERATURA MISURATA AI SENSI DEL DPR 412/93 E SMI:
 - a massimi di 18°C (+2°C di tolleranza) negli edifici classificati in base al DPR 412/93 e con le eccezioni ivi previste, con le sigle:
 - E.1 – residenza e assimilabili;
 - E.2 – uffici e assimilabili;
 - E.4 – attività ricreative e assimilabili;
 - E.5 – attività commerciali e assimilabili;
 - E.6 – attività sportive;
 - a massimi di 17°C (+2°C di tolleranza) negli edifici classificati in base al DPR 412/93, con la sigla:
 - E.8 – attività industriali e artigianali e assimilabili;

ECCEZIONI

Sono esclusi dalla lettera A) del presente provvedimento:

- motoveicoli e ciclomotori della Polizia di Stato, della Polizia penitenziaria, della Guardia di Finanza, delle Forze Armate, del corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, della Croce Rossa Italiana, dei corpi e servizi di Polizia Municipale e provinciale e della protezione civile;
- veicoli speciali definiti dall'art. 54 lett. f), g), e n) del codice della strada.

Sono esclusi dalla lettera C) del presente provvedimento:

- in caso di SEMAFORO VERDE – nessuna allerta: i fuochi rituali contingentati secondo indicazioni comunali e per la preparazione dei cibi;
- in caso di SEMAFORO ARANCIO – Livello di allerta 1 o SEMAFORO ROSSO – Livello di allerta 2: i fuochi per la preparazione dei cibi se inerenti alle sole attività economiche.

Sono esclusi dal punto 1) del presente provvedimento:

1. Veicoli dotati di impianti omologati per il funzionamento a GPL o a gas metano purché utilizzino per la circolazione dinamica esclusivamente GPL o gas metano;
2. Veicoli adibiti a compiti di soccorso, compresi quelli dei medici in servizio, muniti di apposito contrassegno distintivo; i veicoli dei paramedici e dei tecnici ospedalieri o case di cura in servizio di reperibilità, nonché i veicoli di associazioni o imprese che svolgono assistenza sanitaria e/o sociale, i veicoli dei veterinari in visita domiciliare urgente, muniti di apposito contrassegno rilasciato dal rispettivo ordine;
3. Gli autobus adibiti al servizio pubblico ed al servizio di enti, aziende, comunità e scuole

- oltre ai bus turistici;
4. Taxi e autovetture a noleggio con conducente;
 5. Veicoli del Comune di Valdagno, di Agno Chiampo Ambiente, Viacqua, AP Reti Gas Vicenza, (compresi i veicoli che operano in base a contratti d'appalto con il Comune e le Aziende Speciali e previa esposizione di una nota del Comune o dell'Azienda Speciale stessa), Poste, Enel, Ipab, istituti di vigilanza privata, i veicoli blindati per trasporto valori (Decreto Ministeriale Trasporti n. 332/98), i mezzi adibiti alla rimozione forzata dei veicoli e al soccorso stradale, al pronto intervento su impianti (ascensori, caldaie, sistemi informatici, ecc), al trasporto di derrate deperibili, farmaci, quotidiani e periodici alle edicole, nonché quelli necessari al funzionamento dei servizi pubblici essenziali (rientranti nell'elencazione di cui all'art. 1, lettera a), b) c) d) ed e) della legge 12.6.1990), compresi i veicoli al servizio dei mezzi d'informazione privata, purché individuabili da scritte e simboli applicati alle fiancate della carrozzeria del mezzo (con autocertificazione se privi di distintivi);
 6. Veicoli per il trasporto alle strutture sanitarie, pubbliche o private, per sottoporsi a visite mediche, cure ed analisi programmate nonché per esigenze di urgenza sanitarie da comprovare successivamente con certificato medico;
 7. Veicoli adibiti al servizio di persone con disabilità (muniti di contrassegno), di soggetti affetti da gravi patologie documentate con certificazione rilasciata dagli enti competenti o autocertificazione, ivi comprese le persone che hanno subito un trapianto di organi o che sono immunodepresse; delle persone sottoposte a terapie indispensabili ed indifferibili; cure, analisi e visite mediche; delle persone impegnate nell'assistenza a ricoverati in luoghi di cura, nel proprio domicilio o nei servizi residenziali per autosufficienti e non;
 8. Veicoli per il trasporto dei pasti confezionati per le mense, comunità e servizio pasti a domicilio (con autocertificazione o dichiarazione della ditta se privi di distintivi o particolari segni di riconoscimento applicati sulle fiancate della carrozzeria);
 9. Veicoli adibiti a cerimonie nuziali o funebri o altre cerimonie religiose e relativi ed eventuali veicoli al seguito (i conducenti dovranno essere provvisti di autocertificazione);
 10. Veicoli dei sacerdoti e dei ministri di culto di qualsiasi confessione per gli adempimenti del proprio ministero (i conducenti dovranno essere provvisti di autocertificazione);
 11. Veicoli che effettuano il car-pooling, ovvero che trasportino almeno 3 persone a bordo, quale promozione dell'uso collettivo dell'auto e per incentivare l'adozione di piani di mobility management aziendale;
 12. Veicoli al servizio di persone che si devono recare alla stazione ferroviaria o alla stazione della Società Vicentina Trasporti (SVT) o a porti ed aeroporti, per accompagnare o per prelevare passeggeri di treni e/o autobus, compresi coloro che devono utilizzare i mezzi di trasporto ferroviari e/o ferrotranviari (i conducenti dovranno essere provvisti di autocertificazione o di biglietto e/o abbonamento treni/autobus in orari in cui non sia disponibile un adeguato servizio di trasporto pubblico);
 13. Veicoli che devono recarsi alla revisione obbligatoria, comprovata da documentazione dell'ufficio della Motorizzazione Civile o dei Centri di Revisione autorizzati, per il solo percorso di andata e ritorno (con autocertificazione);
 14. Veicoli degli ospiti degli alberghi, strutture ricettive simili, case d'accoglienza, o dei loro accompagnatori, limitatamente al percorso necessario all'andata e al ritorno dall'albergo, dalla struttura ricettiva simile o dalla casa d'accoglienza, con obbligo di esposizione di copia della prenotazione o, in alternativa, provvisti di autocertificazione;
 15. Veicoli al servizio degli operatori assegnatari di posteggio nei mercati settimanali e di posteggio isolati, limitatamente alle giornate in cui è previsto lo svolgimento del mercato;
 16. Veicoli con targa estera e targhe E.E. i cui proprietari conducenti risiedano nel paese ove il veicolo è immatricolato;
 17. Veicoli d'epoca e di interesse storico e collezionistico così definiti e classificati dal Nuovo Codice della Strada, art. 60 del D.Lgs, n. 285/92, iscritti negli appositi registri tenuti dalle associazioni riconosciute o aderenti alla specifica Federazione Internazionale. I conducenti di detti veicoli dovranno avere idonea documentazione a bordo riferita all'iscrizione o certificazione che comprovi l'appartenenza alle associazioni aderenti alle specifiche Federazioni Internazionali;
 18. Veicoli autorizzati alla circolazione di prova, ai sensi del D.P.R. 24/11/2001 n. 474, per esigenze connesse con prove tecniche, sperimentali o costruttive, dimostrazioni o trasferimenti, ovvero per ragioni di vendita o di allestimento, muniti di targa prova;
 19. Veicoli usati per il trasporto dei bambini e dei ragazzi da/per gli asili nido, le scuole dell'infanzia, le scuole primarie e le scuole secondarie di primo grado, limitatamente al percorso casa-scuola e limitatamente alla mezz'ora dopo e alla mezz'ora prima l'orario di

- inizio e fine delle lezioni (gli accompagnatori dovranno essere in possesso di autocertificazione, con l'indicazione degli orari di entrata ed uscita dei bambini e dei ragazzi; si consiglia il car pooling);
20. Veicoli condotti da ultrasessantacinquenni ed il veicolo sia di loro proprietà o di un familiare;
 21. Veicoli in uso ad avvocati, muniti di tesserino di appartenenza all'Ordine, impegnati esclusivamente in difese d'ufficio o di fiducia attinenti a provvedimenti restrittivi della libertà personale e più in generale a provvedimenti urgenti o procedimenti penali con imputati in stato di detenzione (i conducenti dovranno essere provvisti di autocertificazione);
 22. Veicoli delle autoscuole adibiti alle esercitazioni alla guida muniti di apposito contrassegno rilasciato dal Dipartimento Trasporti Terrestri Ufficio Provinciale di Vicenza (i conducenti dovranno essere provvisti di autocertificazione);
 23. Veicoli utilizzati da direttori e giudici di gare sportive per recarsi al luogo della manifestazione, lungo gli itinerari strettamente necessari per i relativi spostamenti (i conducenti dovranno essere provvisti di autocertificazione);
 24. Veicoli condotti da farmacisti titolari in servizio o da direttori di farmacia, muniti di idoneo documento comprovante la propria attività lavorativa, limitatamente ad un'ora prima e un'ora dopo l'apertura e la chiusura delle attività (i conducenti dovranno essere provvisti di autocertificazione);
 25. I veicoli dei donatori di sangue muniti di appuntamento per la donazione (i conducenti dovranno essere provvisti di autocertificazione);
 26. Veicoli dei professionisti incaricati della sicurezza dei cantieri ai sensi dei D.Lgs. 81/2008, per sopralluoghi di carattere di urgenza (i conducenti dovranno essere provvisti di autocertificazione);
 27. Veicoli di lavoratori turnisti (es. 6-14/14-22, o in ciclo continuo, es. 6-14/14-22/22-6), residenti o con sede di lavoro nel territorio comunale, limitatamente ai percorsi casa-lavoro sempre e solo a condizione che non ci sia sufficiente copertura del servizio di trasporto pubblico (con autocertificazione o dichiarazione della ditta);
 28. Veicoli del personale dei Carabinieri, della Polizia di Stato, della Guardia di Finanza, della Polizia Locale per il percorso più breve casa-lavoro per raggiungere rispettivamente le sedi di comando/stazione, provvisti di autocertificazione;
 29. Veicoli condotti da persone con ISEE in corso di validità fino a 16.700 euro (con idoneo attestato ISEE);
 30. Veicoli utilizzati per attività cantieristica edile o stradale, con attestazione rilasciata dal datore di lavoro o mediante compilazione di autocertificazione indicante la sede e la durata temporale del cantiere;
 31. i veicoli in uso a chi effettua assistenza ai soggetti in isolamento domiciliare fiduciario per il Coronavirus COVID-19.

In mancanza di contrassegni distintivi (ad esempio quelli esposti dai medici o dai portatori di handicap), scritte o particolari segni di riconoscimento esterni, applicati alle fiancate della carrozzeria (come specificato al punto 9) tutte le autocertificazioni dovranno essere esposte in modo ben visibile sul cruscotto del veicolo, ed essere esibite a richiesta della Polizia Locale e della Polizia Stradale, che potranno procedere a campione alla verifica di quanto sottoscritto. L'autocertificazione dovrà contenere gli estremi del veicolo, le indicazioni dell'orario, del luogo di partenza e di destinazione e la motivazione del transito. Si rammentano le responsabilità penali derivanti da dichiarazioni mendaci, di cui all'art. 76 comma 1 del "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa", D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445.

INVITA

a) La cittadinanza:

- ad usare il meno possibile l'automobile in ambito urbano e a privilegiare l'uso degli altri mezzi di trasporto non inquinanti. Per l'alimentazione dei propri veicoli ad usare carburante a minor impatto ambientale (GPL e gas metano);
- ad adottare comportamenti individuali di salvaguardia della salute ed, in caso di concentrazioni particolarmente elevate di inquinanti atmosferici, ridurre il rischio di esposizione:
 - * limitando l'attività fisica soprattutto nelle ore più fredde, per la maggiore concentrazione da PM10;

- * limitando l'apertura delle finestre (soprattutto mattino/sera per la maggiore concentrazione di polveri sottili);
 - * limitando/evitando passeggiate all'aperto per le donne in gravidanza, anziani e persone con problematiche respiratorie;
 - * limitando/evitando il fumo di tabacco, attivo o passivo (effetto sinergico);
- b) Le Aziende di trasporto pubblico locale a privilegiare l'utilizzo, nel periodo sotto indicato, dei mezzi a minore emissione.
- c) Le Imprese ad effettuare ogni intervento possibile per garantire un'elevata efficienza e manutenzione degli impianti posti a presidio delle fonti inquinanti, in particolare per ridurre le emissioni in atmosfera, sensibilizzando gli operatori ad utilizzare veicoli a ridotto impatto ambientale.
- d) Gli Uffici pubblici a ridurre ulteriormente la temperatura ammessa.

Si rammentano le responsabilità penali derivanti da dichiarazioni mendaci, di cui all'art. 76, comma 1 del "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa", D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

MANDA:

- a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza;

DISPONE

- 1) Che il presente provvedimento sia pubblicato all'Albo Pretorio con efficacia notiziale e diffuso nelle forme e nei modi ritenuti più opportuni ai fini della sua ampia conoscibilità per tutto il tempo di validità dello stesso.
- 2) Che il presente provvedimento venga notificato alla collettività, a mezzo pubblicazione/affissione all'Albo Pretorio e negli spazi di pubblica affissione;
- 3) Che il presente provvedimento venga trasmesso a:
 - Comando Polizia Locale Valle Agno – Valdagno: consorzio.valleagno@pecveneto.it;
 - ARPAV Dipartimento Provinciale di Vicenza, Via Zamenhof 353, 36100 Vicenza;
 - Servizio Forestale Regionale, Via Lanza n. 106, 36100 Vicenza;
 - Provincia di Vicenza, Contrà Gazzolle 1, 36100 Vicenza: info@provincia.vicenza.it;
 - Prefettura di Vicenza, Contrà Gazzolle 6, 36100 Vicenza: protocollo.prefvi@pec.interno.it;
 - Comando Stazione Carabinieri di Valdagno;
 - Ufficio di Piano- Valdagno;
 - associazioni di categoria;
 - Istituti scolastici di ogni ordine e grado siti nel territorio comunale;
 - Direzione SVT c/o sede di Viale Trento – Valdagno;
 - Comando provinciale dei Vigili del Fuoco;
 - ULSS 8 competente per territorio;

RICORDA

che l'inosservanza delle sopra riportate disposizioni è punita con la sanzione di cui all'art. 7-bis del D.Lgs. 267/2000 e qualora ne ricorrano i presupposti da luogo all'applicazione dell'art. 650 del Codice Penale.


I N F O R M A

- che il presente provvedimento potrà essere modificato o anticipatamente sospeso a seguito dell'instaurarsi di particolari condizioni atmosferiche;
- che la classificazione delle apparecchi per il riscaldamento domestico alimentati a biomassa legnosa è stabilita dal Decreto 7 Novembre 2017 n.186 sulla certificazione dei generatori a biomassa;

- che l'Osservatorio Regionale di ARPAV, in linea con i dettami dell'Accordo di Bacino, effettua la valutazione del superamento dei livelli di allerta nelle giornate di lunedì e giovedì ed emana negli stessi giorni un bollettino che contiene il livello di allerta associato. Il bollettino aggiornato è consultabile alla pagina:

http://www.arpa.veneto.it/inquinanti/bollettino_allerta_PM10.php

- ulteriori informazioni sono accessibili sul sito web: <http://aria.provincia.vicenza.it/>
- che contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al T.A.R. del Veneto entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione dell'ordinanza all'Albo Pretorio.



Il Sindaco